



COMPLIANCE: D. Lgs. 231

*Opportunità
e benefici
per l'impresa*



L'importanza di adottare
un Modello 231 efficace ed effettivo

Il caso Alviero Martini





La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche “Decreto” o “D.lgs. 231/2001”) ha introdotto ormai più di vent’anni fa la cosiddetta responsabilità amministrativa per gli enti forniti di personalità giuridica e per le società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

Più nello specifico, suddetta responsabilità si realizza allorché si avverino, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- l’ente abbia commesso uno dei reati presupposto indicati espressamente dal Decreto;
- tale reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni “apicali” o da personale sottoposto;
- tale reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Le conseguenze dell’imputazione della responsabilità

Qualora l’ente dovesse essere giudicato responsabile per uno dei reati presupposto, potrebbero essere allo stesso irrogate (in ragione del reato commesso) le seguenti sanzioni: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza.

Oltre all’evidente impatto negativo delle sanzioni economiche (che possono essere superiori ad 1.500.000,00 euro) e reputazionali (pubblicazione della sentenza di condanna), ancor più gravose, perché influenti sulla continuità aziendale, risultano le sanzioni di natura interdittiva (tra cui l’interdizione dall’esercizio dell’attività).

Infatti, l’eventuale irrogazione di una sanzione interdittiva genera, a causa della condotta illecita di un singolo o di pochi, un ingente danno a tutta la realtà aziendale.

Perché dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo?

Considerato che l’implementazione di un idoneo Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 (di seguito anche “Modello 231”) non è obbligatoria, sorge spontaneo chiedersi quali possano essere i benefici derivanti dall’adozione del Modello 231.

La scelta di dotarsi di un Modello 231 non può e non deve limitarsi al mero valore esimente della responsabilità amministrativa degli enti, ma deve rivelarsi una decisione virtuosa dell’ente, finalizzata ad organizzare e proceduralizzare al meglio le proprie attività controbilanciandone i rischi, così da agire sempre nel rispetto della legalità.

Esempi tratti dalla giurisprudenza...

La giurisprudenza consolidatasi nel corso dell’ultimo ventennio può aiutarci a rispondere al quesito di cui al paragrafo precedente.

Riportiamo di seguito alcune tra le pronunce più esemplificative:

Con la sentenza n. 2544/2016 la Cassazione penale si è pronunciata su di un infortunio incorso ad un dipendente di una società edile. Con la sentenza in commento, la Cassazione ha statuito la responsabilità della società per non aver adottato ed efficacemente attuato, prima del verificarsi dell’evento illecito, un Modello 231 idoneo a prevenire i reati nella specie di quello verificatosi. Nello specifico, la Suprema Corte ha stabilito che, per andare esente da re-



sponsabilità, la società avrebbe dovuto dimostrare l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché l'attribuzione ad un organismo autonomo (il cosiddetto "Organismo di Vigilanza") del potere di vigilare sull'efficacia, efficienza ed osservanza del Modello stesso.

Negli ultimi anni la giurisprudenza si è soffermata sul tema della paper compliance, secondo cui la mera adozione del Modello non è sufficiente affinché la società vada esente da responsabilità ex D.lgs. 231/2001. È, infatti, oramai consolidato l'orientamento che ritiene necessario che il Modello 231 contenga principi e protocolli concretamente preventivi della commissione dei reati.

Con la sentenza n. 23401/2022 la Cassazione penale si è pronunciata sul delitto di agiotaggio compiuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato di una società, mediante la comunicazione ai mercati di notizie false sulle previsioni di bilancio e sulla solvibilità della società controllata. Chiamata a valutare l'idoneità del Modello rispetto alla prevenzione dei reati della specie di quello verificatosi, la Corte ha rappresentato che, affinché un Modello 231 sia considerato adeguato, lo stesso deve essere il più possibile calibrato sulle caratteristiche specifiche dell'ente e dunque "cucito" sulla dimensione, struttura e attività svolta. La Cassazione, viste le procedure approntate dalla società per i comunicati stampa ed il coinvolgimento di più funzioni aziendali nel compimento dell'attività a rischio, ha ritenuto il Modello adottato dalla società strumento efficace ed effettivo per la prevenzione dei reati in oggetto.

...in particolare, il caso Alvierio Martini

Recentemente ha avuto particolare risonanza il caso Alvierio Martini con cui il Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per la società per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato").

La nota casa di moda aveva affidato la produzione dei capi di abbigliamento e di pelletteria a società terze mediante contratti di appalto; un appaltatore, nonostante il divieto di subappalto, aveva esternalizzato l'attività ad opifici impieganti manodopera irregolare.

È bene precisare che, ad oggi, nonostante sia stato disposto il commissariamento della Società, la stessa non è stata iscritta nel registro degli indagati. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto il commissariamento strumento utile a predisporre presidi interni in grado di evitare l'affidamento di attività lavorative, in appalto o in subappalto, a società che sfruttano i lavoratori.

I risvolti pratici dell'adozione e corretta applicazione del Modello 231

Ai fini della prevenzione dei reati derivanti dall'esternalizzazione di determinate attività, un Modello efficace dovrebbe, ad esempio:

- prevedere specifici protocolli volti a verificare, sia prima dell'instaurazione del rapporto, sia in costanza dello stesso, l'affidabilità legale e fiscale dei fornitori, compresi appaltatori e subappaltatori;
- prevedere l'inserimento, nei contratti con i fornitori, di clausole contrattuali idonee alla gestione dei rischi connessi alle condotte illecite poste in essere da questi ultimi;
- affidare l'attività di controllo all'Organismo di Vigilanza, al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ad esempio programmando audit ispettivi presso le sedi degli appaltatori/ subappaltatori.



Pertanto, da tutto quanto rappresentato, è evidente come l'adozione di un idoneo Modello 231 risulti un efficace presidio volto non soltanto a prevenire la realizzazione di reati presupposto, ma anche a scongiurare l'irrogazione delle gravose sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.

Questo articolo si pone come primo tassello di un progetto volto ad esplicitare l'importanza di dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo. A questo scritto introduttivo seguiranno una serie di interventi volti ad analizzare, nel dettaglio, i documenti costitutivi di un Modello 231 completo e tutelante.



 02/80502196

 **Milano**
via Carlo Maria Martini 1, 20122

 info@complegal.it

 www.complegal.it

 [complegal](https://www.linkedin.com/company/complegal)